

REGOLAMENTO (CE) N. 1608/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1996

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1382/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996 — 30 giugno 1997)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1382/96 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo 1996/1997;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1382/96 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti; che le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1382/96 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 0,5296 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1382/96;
- b) 50,0000 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1382/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 12.